



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SOSTANZE CHIMICHE –AMBIENTE E SALUTE

Il REACH e altre normative in materia di prodotti chimici

ottobre 2011

Anno 2 - numero 3

bollettino di
informazione n. 3

In questo numero

Sostanze contenute negli articoli

- **Notizie dall'ECHA**
(Agenzia europea
per le sostanze
chimiche)
- **Link utili**

Numeri precedenti

- Anno 2 –n.2
(giugno 2011)
- Anno 2 - n.1
(marzo 2011)
- Anno 1 - n.3
(dicembre 2010)
- Anno 1 - n.2
(ottobre 2010)
- Anno 1 - n.1
(luglio 2010)

Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH” (acronimo di *Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals*).

Prima di iniziare...

In questo numero sarà affrontato il tema delle SOSTANZE CHIMICHE CONTENUTE NEGLI ARTICOLI.

La maggior parte degli oggetti di uso comune è costituita da articoli, per es. mobili, indumenti, veicoli, libri, giocattoli e apparecchi elettronici. Molti articoli sono fabbricati con l’ausilio di sostanze chimiche, che possono essere contenute negli stessi in quantità diverse.



Notizie dall'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche)

- È stata avviata la campagna “REACH 2013 – Act now!”. Le imprese che producono o importano sostanze chimiche in quantità pari o superiore alle 100 tonnellate per anno sono esortate a predisporre per tempo le procedure per la registrazione, in vista della prossima scadenza del 31 maggio 2013.
- È stata avviata la consultazione pubblica relativa alla proposta di restrizione per 4 ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP presentata dalla Danimarca
- L'ECHA richiede informazioni relative a proposte di sperimentazione che implicano esperimenti su animali vertebrati. Si possono presentare informazioni e studi scientificamente validi concernenti le sostanze in esame e l'end point di pericolo per il quale viene proposta la sperimentazione

Che cos'è un articolo?

secondo il Regolamento REACH

Un articolo può essere molto semplice, per esempio una sedia di legno, ma può anche essere piuttosto complesso, come un computer portatile.

Il regolamento REACH definisce un articolo come

*“un oggetto a cui sono dati durante la produzione una **forma**, una **superficie** o un **disegno** particolari che ne determinano la **funzione** in misura maggiore della sua composizione chimica”*

- Ⓢ per **forma** si intende la forma tridimensionale di un oggetto, quindi profondità, larghezza e altezza;
- Ⓢ per **superficie** si intende lo strato più esterno di un oggetto;
- Ⓢ per **disegno** si intende la disposizione degli elementi dell'oggetto per conseguire un determinato scopo;
- Ⓢ per **funzione** si intende il principio di base che determina l'uso dell'oggetto.

Anche i materiali di imballaggio sono da considerare come articoli distinti dal proprio contenuto.

Quali sono gli obblighi previsti dal REACH per le sostanze contenute negli articoli

Per garantire la sicurezza dei consumatori, il REACH prevede per le sostanze chimiche contenute negli articoli:

- Ⓢ la **registrazione**, per le sostanze che vengono rilasciate dall'articolo in modo non accidentale bensì voluto ;
- Ⓢ la **notifica**, per le **sostanze estremamente preoccupanti** contenute negli articoli;
- Ⓢ la **comunicazione** delle informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti contenute negli articoli.

Registrazione

di una sostanza contenuta negli articoli

art. 7.1
Regolamento
(CE) N.
1907/2006

La registrazione di una sostanza contenuta in articoli è obbligatoria per un **produttore** o **importatore di articoli** soltanto se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

1 la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad **1 tonnellata all'anno** per produttore/importatore;

2 la sostanza viene rilasciata **nelle normali condizioni d'uso** dell'articolo e non si tratta di un rilascio accidentale bensì voluto.

La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione da parte dei fabbricanti o degli importatori di un dossier contenente le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali della sostanza.

Notifica

di una sostanza contenuta negli articoli

art. 7.2
Regolamento
(CE) N.
1907/2006

Il Regolamento REACH prevede nel caso di **sostanze estremamente preoccupanti** contenute negli articoli la presentazione di una notifica **all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)**.

La notifica consiste nella presentazione da parte del **produttore** o **importatore** di alcune informazioni di base sulle sostanze contenute nell'articolo (ad esempio il nome della/e sostanza/e) e sui loro usi negli articoli.

Tale procedura è prevista in particolare nei casi in cui :

- Ⓢ la sostanza è inclusa nella **Lista delle sostanze candidate per l'autorizzazione**
Si tratta di sostanze **estremamente preoccupanti (SVHC – Substances of Very High Concern)** classificate Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la Riproduzione o identificate come Persistenti e Bioaccumulabili o come Interferenti Endocrini.
- Ⓢ la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione **superiore allo 0,1% in peso/peso.**

Comunicazione

delle informazioni sulle sostanze contenute negli articoli

In linea con le finalità del REACH in materia di informazione sulle sostanze, per gli articoli sono previste due tipologie di informazione:

- ☉ dal fornitore ai destinatari intermedi (utilizzatori e distributori industriali o professionali):

Il fornitore di un articolo contenente una sostanza considerata estremamente preoccupante in concentrazioni **superiori allo 0,1 % in peso/peso** fornisce al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e quanto meno, il nome della sostanza.

- ☉ dai consumatori al fornitore:

I **consumatori** possono richiedere al fornitore le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti contenute in un articolo.

Queste informazioni devono essere comunicate gratuitamente entro 45 giorni dalla richiesta.

Per determinare quali informazioni devono essere obbligatoriamente fornite al destinatario intermedio di un articolo o a un consumatore che le richieda, il fornitore dell'articolo deve considerare:

- ☉ come l'articolo venga utilizzato;
- ☉ quali **esposizioni** e **rischi** possa comportare per l'utilizzatore;
- ☉ quali siano i **pericoli** delle sostanze estremamente preoccupanti per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- ☉ la presenza di istruzioni appropriate per lo **smaltimento** dell'articolo a fine uso;
- ☉ le condizioni specifiche di **immagazzinamento** e di **trasporto** per l'uso in sicurezza dell'articolo.

Soggetti coinvolti

Il Regolamento REACH coinvolge in particolare:

- ☉ imprese che producono o importano e forniscono articoli nello Spazio Economico Europeo (SEE), che comprende i 27 Stati Membri dell'UE più Islanda, Norvegia e Liechtenstein;
- ☉ imprese che importano articoli da Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo;
- ☉ distributori, utilizzatori professionali;
- ☉ consumatori.

Articoli: alcuni esempi di intervento a tutela del consumatore

2010 Orecchini simil argento e simil oro provenienti dalla Turchia non ammessi per l'importazione.

Le analisi hanno documentato un rilascio eccessivo di nichel superiore a quanto previsto dal Regolamento REACH ($0,2 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ per settimana).

Il nichel è un sospetto cancerogeno e può provocare irritazioni cutanee e allergia.



2010 Indumenti per bambini di origine non nota sequestrati dalle autorità italiane

Negli articoli sequestrati è stata accertata la presenza di cromo esavalente (Cromo VI) in concentrazioni variabili tra 0,6 e 5,0 mg/kg. Il Cromo totale rilevabile deve essere al di sotto di 1 mg/kg per indumenti destinati a bambini e al di sotto di 2 mg/kg per tutti gli altri indumenti. Il Cromo VI è cancerogeno per via inalatoria ed è ritenuto potenzialmente cancerogeno anche per via cutanea e orale.

Pertanto, ritenendo che questi articoli comportassero un rischio grave per la salute umana, è stato disposto il loro sequestro sul territorio nazionale.

2010 kit per riparazione gomme delle biciclette provenienti dalla Cina sequestrati dalle autorità italiane.

Il prodotto conteneva il 54,4% in peso di benzene, superiore al valore massimo consentito dal Regolamento REACH. Si tratta di una sostanza in grado di procurare gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione. È inoltre una sostanza cancerogena.

Per queste ragioni è stato disposto il sequestro del kit sul territorio nazionale.

Progetto PREVIENI

Programma del
Convegno “Ambiente è
Salute: il progetto
PREVIENI”

Link utili

- Commissione Europea
 - ✓ DG Imprese e Industria
 - ✓ DG Ambiente
- ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche)
- Ministero della Salute – Sicurezza chimica
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare/Argomenti/REACH
- Helpdesk nazionale REACH – Ministero dello Sviluppo Economico
- CSC (Centro Nazionale Sostanze Chimiche) – Istituto Superiore di Sanità
- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) – Rischio delle sostanze chimiche

Per ricevere il bollettino
inviare una mail a:

sostanzechimiche@minambiente.it

Redazione

D.ssa Serena Santoro

D.ssa Susanna Lupi

Dr. Carlo Zaghi

Speciale Eventi

Convegno “Ambiente è Salute:

Il progetto PREVIENI”

Roma 25 ottobre 2011

Aula Magna Rettorato

Sapienza Università di Roma



Nel corso del convegno saranno illustrati i risultati conclusivi dell'attività di ricerca relativa al progetto “PREVIENI”- *Studio in aree pilota sui riflessi ambientali e sanitari di alcuni contaminanti chimici emergenti (interferenti endocrini): ambiente di vita, esiti riproduttivi e ripercussioni nell'età evolutiva*, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il progetto di ricerca “PREVIENI, avviato nel 2008, è stato coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e ha coinvolto l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l'Università degli Studi di Siena.

È possibile iscriversi al convegno collegandosi al sito
<http://www.aimgroupinternational.com/2011/previeni/>



III Conferenza Nazionale sul Regolamento REACH

Roma 14 novembre 2011

Casa dell'Architettura

Piazza Manfredo Fanti, 47

Il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Sostanze Chimiche e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con il supporto tecnico dell'ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) organizza la 3ª Conferenza nazionale sull'attuazione del Regolamento REACH.

Nel corso della Conferenza sarà illustrata l'evoluzione del quadro applicativo europeo e nazionale del Regolamento REACH.

Interverranno rappresentanti della Commissione Europea, dell'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) e delle istituzioni nazionali coinvolte nell'attuazione del REACH, unitamente ad esponenti delle associazioni di categoria e di rappresentanza del settore.

Programma e scheda di registrazione saranno disponibili a breve sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente nella sezione “Eventi REACH”

Realizzato da:

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione V “Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti pubblici verdi